




# Statuti di UBS SA



7 maggio 2014

Il presente testo è una traduzione degli Statuti originali in tedesco («Statuten»)  
Fa fede solo il testo in tedesco.

Nel presente documento è utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi.

# Indice

<b>Capitolo 1</b>	
Ragione sociale, sede, scopo e durata della società .....	<b>4</b>
<b>Capitolo 2</b>	
Capitale azionario .....	<b>5</b>
<b>Capitolo 3</b>	
Organi della società .....	<b>8</b>
A. Assemblea generale .....	8
B. Consiglio di amministrazione .....	12
C. Direttorio del Gruppo .....	17
D. Ufficio di revisione .....	18
<b>Capitolo 4</b>	
Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve .....	<b>19</b>
<b>Capitolo 5</b>	
Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo .....	<b>20</b>
<b>Capitolo 6</b>	
Pubblicazione e foro competente .....	<b>23</b>

# Capitolo 1

## Ragione sociale, sede, scopo e durata della società

<b>Ragione sociale, sede</b>	<b>Articolo 1</b> Sotto la ragione sociale UBS AG/UBS SA/UBS Inc. è costituita una società anonima con sede a Zurigo e Basilea.
<b>Scopo</b>	<b>Articolo 2</b> <sup>1</sup> La società ha per scopo l'esercizio di una banca. La sua cerchia d'affari comprende tutti i tipi di operazioni bancarie, finanziarie, di consulenza, di servizi e commerciali in Svizzera e all'estero. <sup>2</sup> La società può costituire in Svizzera e all'estero filiali e rappresentanze, nonché fondare banche, società finanziarie e altre imprese di ogni tipo, acquisire partecipazioni in simili aziende o assumerne la gestione operativa. <sup>3</sup> La società è autorizzata ad acquistare, gravare e vendere beni immobili e diritti di superficie in Svizzera e all'estero.
<b>Durata</b>	<b>Articolo 3</b> La durata della società è illimitata.

# Capitolo 2

## Capitale azionario

### Capitale azionario

#### Articolo 4

<sup>1</sup> Il capitale azionario della società ammonta a CHF 384 200 206,90 (trecentoottantaquattro milioni duecentomila duecentosei franchi svizzeri e novanta centesimi), è interamente liberato ed è suddiviso in 3 842 002 069 azioni nominative. Ogni azione ha un valore nominale di CHF 0,10.

<sup>2</sup> Con decisione dell'Assemblea generale, le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

### Capitale azionario condizionale

#### Articolo 4a

*Piani di partecipazione dei collaboratori UBS SA*

<sup>1</sup> Il capitale azionario può essere aumentato tramite l'emissione di un massimo di 138 759 156 azioni nominative del valore nominale di CHF 0,10 ciascuna, da liberare interamente, per un importo massimo di CHF 13 875 915,60 in seguito all'esercizio di diritti d'opzione che sono stati attribuiti ai collaboratori e ai membri di direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle società affiliate. Il diritto di opzione e il diritto preferenziale di sottoscrizione sono esclusi. L'attribuzione di queste opzioni ai collaboratori rispettivamente ai membri della direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle sue affiliate avverrà secondo i piani emanati dal Consiglio di amministrazione e il suo «Compensation Committee». L'acquisto di azioni tramite l'esercizio dei diritti di opzione così come pure ogni successivo trasferimento delle azioni sono soggette alle restrizioni all'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

<sup>2</sup> Il capitale azionario può essere aumentato per un importo massimo di CHF 38 000 000 mediante l'emissione di un massimo di 380 000 000 azioni nominative interamente liberate con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna in seguito all'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni assegnati nell'ambito dell'emissione, da parte della società o di una delle società del gruppo, di obbligazioni o strumenti finanziari simili su mercati dei capitali nazionali o internazionali. I diritti preferenziali degli azionisti sono soppressi. I detentori di diritti di conversione e/o opzioni hanno diritto di sottoscrivere le nuove azioni. Le condizioni dei diritti di conversione e/o delle opzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'acquisto di azioni tramite l'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni, così come pure qualsiasi successivo trasferimento di azioni, è soggetto alle disposizioni in materia di registrazione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

Nell'ambito dell'emissione di obbligazioni convertibili o obbligazioni con opzioni o strumenti finanziari simili, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a limitare o escludere il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti se tale strumento è emesso (i) su mercati dei capitali nazionali o internazionali o (ii) a favore di uno o più investitori finanziari. Se i diritti di sottoscrizione preferenziali sono limitati o soppressi dal Consiglio di amministrazione, si applica quanto segue: l'emissione dello strumento finanziario deve avvenire alle condizioni di mercato prevalenti, e le nuove azioni devono essere emesse ai sensi delle rispettive condizioni di tale strumento. I diritti di conversione possono essere esercitati durante un periodo massimo di 10 anni, e le opzioni possono essere esercitate durante un periodo massimo di 7 anni, in entrambe i casi a partire dalla data della rispettiva emissione. L'emissione di nuove azioni in seguito all'esercizio facoltativo o obbligatorio di diritti di conversione o opzioni deve avvenire a condizioni che tengono conto del prezzo di mercato delle azioni e/o strumenti comparabili con un prezzo di mercato al momento dell'emissione dello strumento finanziario rilevante.

### **Articolo 5**

#### **Registro delle azioni e nominee**

<sup>1</sup> Per le azioni nominative viene tenuto un registro delle azioni su cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con indicazione del cognome e nome, domicilio, indirizzo e nazionalità (per le persone giuridiche indicazione della sede). Qualora le azioni siano detenute collettivamente da più persone, queste possono essere iscritte collettivamente come azionisti sul registro delle azioni purché prestino tutte la dichiarazione di cui al cpv. 3.

<sup>2</sup> Se un azionista cambia domicilio o sede, egli deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Finché non lo avrà fatto, tutta la corrispondenza gli verrà inviata, con ogni effetto giuridico, all'indirizzo figurante nel registro delle azioni.

<sup>3</sup> Gli acquirenti di azioni nominative vengono su richiesta iscritti nel registro delle azioni come azionisti con diritto di voto, se dichiarano esplicitamente di aver acquistato tali azioni a proprio nome e per proprio conto. Se l'acquirente non è disposto a rilasciare una tale dichiarazione, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'iscrizione con diritto di voto.

<sup>4</sup> Le restrizioni all'iscrizione secondo il cpv. 3 valgono anche per le azioni sottoscritte o acquistate tramite l'esercizio di un diritto di opzione o di conversione.

<sup>5</sup> Il Consiglio di amministrazione, dopo aver sentito l'azionista o il nominee iscritto, è autorizzato ad annullare le iscrizioni nel registro delle azioni quale azionista con diritto di voto con effetto retroattivo alla data di iscrizione, se esse sono state ottenute in base a false indicazioni. L'interessato deve essere subito informato di tale annullamento.

<sup>6</sup> Il Consiglio di amministrazione definisce i principi validi per l'iscrizione di amministratori fiduciari/nominees ed emana la regolamentazione necessaria all'osservanza delle presenti disposizioni.

### **Articolo 6**

#### **Forma delle azioni**

<sup>1</sup> Conformemente al capoverso 2, le azioni nominative della società saranno emesse sotto forma di titoli non documentati (ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero) e di titoli contabili (ai sensi della Legge sui titoli contabili).

<sup>2</sup> In seguito alla propria iscrizione nel libro delle azioni, l'azionista può in qualsiasi momento richiedere alla società di emettere un attestato concernente le azioni nominative in suo possesso; tuttavia non ha alcun diritto alla stampa e alla consegna dei certificati azionari. Per contro, la società può in qualsiasi momento stampare e consegnare i certificati azionari relativi alle azioni nominative (certificati singoli, certificati attestanti il possesso di una pluralità di azioni o certificati globali). Ha inoltre la facoltà di ritirare le azioni nominative emesse sotto forma di titoli contabili dal rispettivo sistema di deposito. Con il consenso dell'azionista, la società può cancellare i certificati emessi che le vengono restituiti senza sostituirli.

### **Articolo 7**

#### **Esercizio dei diritti**

<sup>1</sup> La società riconosce solo un rappresentante per azione.

<sup>2</sup> Il diritto di voto e i diritti ad esso attinenti possono essere esercitati nei confronti della società da parte di una persona che viene iscritta nel registro delle azioni con diritto di voto.

# Capitolo 3

## Organi della società

### A. Assemblea generale

<b>Competenza</b>	<b>Articolo 8</b> L'Assemblea generale è l'organo supremo della società.
<b>Tipi di assemblea generale</b> <b>a. Assemblea generale ordinaria</b>	<b>Articolo 9</b> L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; almeno venti giorni prima dell'adunanza devono essere depositate presso le sedi della società la relazione d'esercizio, la relazione sulle retribuzioni e le relazioni dell'ufficio di revisione perché possano essere consultate dagli azionisti.
<b>b. Assemblea generale straordinaria</b>	<b>Articolo 10</b> <sup>1</sup> Un'Assemblea generale straordinaria ha luogo se il Consiglio di amministrazione o l'ufficio di revisione lo ritengono necessario. <sup>2</sup> Le Assemblee generali straordinarie devono essere inoltre convocate su delibera dell'Assemblea generale o se uno o più azionisti che rappresentino insieme almeno un decimo del capitale azionario ne richiedano la convocazione per iscritto indicandone gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.
<b>Convocazione</b>	<b>Articolo 11</b> <sup>1</sup> L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione, in caso di necessità dall'ufficio di revisione, almeno venti giorni prima del giorno dell'adunanza. La convocazione avviene mediante avviso unico pubblicato sull'organo previsto per le pubblicazioni della società. Agli azionisti iscritti sarà inviato l'invito. <sup>2</sup> Nella convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del Consiglio di amministrazione e degli azionisti nonché, in caso di elezioni, i nomi dei candidati proposti.



**Iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno**

**Articolo 12**

<sup>1</sup> Azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di CHF 62 500 possono, entro un termine pubblicato dalla società, chiedere per iscritto, indicando le proposte, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

<sup>2</sup> Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale fatte in occasione di un'Assemblea generale.

**Presidenza, scrutinatori, protocollo**

**Articolo 13**

<sup>1</sup> Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Assemblea generale e designa il Segretario nonché gli scrutinatori necessari; in caso d'impedimento la funzione è esercitata da un Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio stesso.

<sup>2</sup> Sulle deliberazioni viene redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente dell'assemblea e dal Segretario.

**Rappresentanza degli azionisti**

**Articolo 14**

<sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione emana le prescrizioni sulla partecipazione e la rappresentanza all'Assemblea generale, compresi i requisiti in merito alle procure.

<sup>2</sup> Un azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale solo dal suo rappresentante legale, mediante una procura scritta, da un altro azionista con diritto di voto, o, mediante una procura scritta o per via elettronica, dal rappresentante indipendente.

<sup>3</sup> Sul riconoscimento della procura decide il presidente dell'assemblea.

## **Rappresentante indipendente** **Articolo 15**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale elegge il rappresentante indipendente per una durata del mandato fino alla fine della successiva Assemblea generale ordinaria.

<sup>2</sup> È ammessa la rielezione.

<sup>3</sup> Se la società non ha un rappresentante indipendente, il Consiglio di amministrazione ne nomina uno per la successiva Assemblea generale.

## **Diritto di voto** **Articolo 16**

Ogni azione dà diritto a un voto.

## **Decisioni, nomine** **Articolo 17**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi, escluse le schede in bianco e nulle. Permangono riservati questi Statuti nonché le disposizioni legali imperative.

<sup>2</sup> È richiesta una dimaggioranza che raccolga almeno i due terzi dei voti rappresentati per apportare una modifica all'art. 19 dei presenti Statuti, per la destituzione di un quarto o più membri del Consiglio di amministrazione, nonché per l'abrogazione o la modifica del presente art. 17 cpv. 2 degli Statuti.

<sup>3</sup> Il presidente dell'assemblea decide se votazioni ed elezioni debbano avvenire per via elettronica o per alzata di mano. Votazioni ed elezioni possono essere tenute anche in regolare forma scritta. Gli azionisti che dispongono unitamente di almeno il 3% dei voti rappresentati, possono richiedere in ogni momento una votazione o un'elezione per via elettronica o in forma scritta.

<sup>4</sup> Nel caso di votazioni ed elezioni in forma scritta, il presidente dell'assemblea può disporre che, per accelerare il computo dei voti, vengano raccolte soltanto le schede degli azionisti che vogliono astenersi dal voto o che intendano esprimere un voto negativo, mentre tutte le altre azioni rappresentate all'Assemblea generale al momento dello scrutinio siano ritenute voti favorevoli.

## **Poteri**

### **Articolo 18**

L'Assemblea generale dispone dei seguenti poteri:

- a) Approvare e modificare gli Statuti
- b) Nominare i membri ed il presidente del Consiglio di amministrazione e i membri del comitato di retribuzione
- c) Nominare l'ufficio di revisione
- d) Nominare il rappresentante indipendente
- e) Approvare il rapporto della situazione e il conto di Gruppo
- f) Approvare il conto annuale e deliberare in merito all'impiego dell'utile di bilancio
- g) Approvare la retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo secondo l'art. 43 di questi Statuti
- h) Dare scarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo
- i) Deliberare sugli oggetti che sono riservati all'Assemblea generale dalla legge o dagli Statuti o che le vengono presentati dal Consiglio di amministrazione.

## B. Consiglio di amministrazione

<b>Numero di membri</b>	<b>Articolo 19</b> Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei e da un massimo di dodici membri.
<b>Durata del mandato</b>	<b>Articolo 20</b> <sup>1</sup> I membri del Consiglio di amministrazione ed il suo presidente vengono eletti individualmente per una durata del mandato fino alla fine della successiva Assemblea generale ordinaria. <sup>2</sup> I membri il cui mandato è scaduto sono immediatamente rieleggibili.
<b>Organizzazione</b>	<b>Articolo 21</b> <sup>1</sup> Eccetto per l'elezione del presidente e dei membri del comitato di retribuzione da parte dell'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione si auto costituisce. Nomina tra i suoi membri almeno un Vicepresidente e un Senior Independent Director. <sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione designa il suo Segretario al quale non occorre essere membro del Consiglio di amministrazione. <sup>3</sup> Se la carica di presidente è vacante, il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato.
<b>Convocazione, partecipazione</b>	<b>Articolo 22</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno. <sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione va anche convocato qualora uno dei suoi membri oppure il Group Chief Executive Officer ne faccia richiesta scritta al presidente.

## **Decisioni**

### **Articolo 23**

<sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente della riunione.

<sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione stabilisce nel regolamento organizzativo il quorum delle presenze e le modalità delle deliberazioni. Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito agli adeguamenti e agli accertamenti inerenti agli aumenti di capitale non è necessario il quorum.

## **Attribuzioni, poteri**

### **Articolo 24**

Al Consiglio di amministrazione spettano l'alta direzione della società nonché la vigilanza e il controllo della gestione degli affari. Il Consiglio di amministrazione può inoltre prendere decisioni su qualsiasi questione che non sia attribuita dalla legge o dagli statuti all'Assemblea generale o ad un altro organo.

## **Alta direzione della società**

### **Articolo 25**

L'alta direzione della società comprende in particolare:

- a) la discussione preliminare e la deliberazione sulle proposte da sottoporre all'Assemblea generale
- b) l'emanazione dei regolamenti e delle direttive necessari per l'esercizio delle attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente del regolamento organizzativo nonché del regolamento sulla revisione del Gruppo
- c) l'emanazione dei principi applicabili per la contabilità, il controllo finanziario e dei rischi nonché la pianificazione finanziaria, segnatamente l'assegnazione di mezzi propri e capitale di rischio all'attività operativa
- d) la delibera sulla strategia del Gruppo e su altri oggetti che conformemente al regolamento organizzativo sono riservati al Consiglio di amministrazione
- e) la nomina e la revoca (i) del Chief Executive Officer, (ii) di altri membri del Direttorio del Gruppo nella misura in cui il regolamento organizzativo prevede che vengano nominati dal Consiglio di amministrazione, e (iii) del capo della revisione del Gruppo

- f) la delibera sull'aumento del capitale azionario, entro i limiti in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione (art. 651 cpv. 4 CO), sulla relazione sull'aumento di capitale (art. 652e CO) nonché sulla fissazione di aumenti di capitale e relative modifiche degli Statuti.

### **Articolo 26**

La vigilanza e il controllo della gestione degli affari comprendono in particolare:

- a) la trattazione del rapporto della situazione, del conto di Gruppo e del conto annuale, della relazione sulle retribuzioni nonché dei bilanci trimestrali
- b) la presa in consegna dei rapporti periodici sull'esercizio e sulla situazione del Gruppo, sulla situazione e sull'andamento dei rischi paesi, dei rischi delle controparti e di mercato e sull'impiego dei mezzi propri e del capitale di rischio ai fini dell'attività operativa
- c) l'esame dei rapporti stilati dall'ufficio di revisione sui conti annuali.

### **Articolo 27**

Con riserva degli art. 25 e 26 degli Statuti il Consiglio di amministrazione può delegare una parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. L'attribuzione delle competenze e delle mansioni va disciplinata nel regolamento organizzativo.

### **Articolo 28**

<sup>1</sup> Il comitato di retribuzione è composto da minimo tre membri del Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup> Il comitato di retribuzione si organizza autonomamente, nei limiti previsti dalle leggi e dagli Statuti. Il Consiglio di amministrazione nomina un presidente.

<sup>3</sup> Se il comitato di retribuzione non è al completo, il Consiglio di amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato.

## **Vigilanza, controllo**

## **Delega, regola- mento organiz- zativo**

## **Numero di membri, durata del mandato e organizzazione del comitato di retribuzione**

## **Attribuzioni e poteri del comitato di retribuzione**

### **Articolo 29**

<sup>1</sup> Il comitato di retribuzione assiste il Consiglio di amministrazione nello stabilire e controllare la strategia e le direttive per la retribuzione della società nonché nel pronunciare gli obiettivi di prestazione rilevanti per determinare la retribuzione individuale totale per ciascun membro del Direttorio del Gruppo. Il comitato di retribuzione prepara anche le proposte all'Assemblea generale in merito alla retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo, e può sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte relative ad ulteriori faccende di natura retributiva.

<sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione stabilisce e trascrive in un regolamento organizzativo per quali funzioni del Direttorio del Gruppo il comitato di retribuzione deve stabilire e riesaminare gli obiettivi di rendimento di natura finanziaria e non finanziaria e valutare la prestazione rispetto a tali obiettivi in modo da determinare le raccomandazioni di retribuzione per i membri del Direttorio del Gruppo. In conformità con il regolamento organizzativo, tali raccomandazioni vengono presentate al Consiglio di amministrazione per considerazione o approvazione, soggette all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 di questi Statuti. Il comitato di retribuzione sottopone una proposta per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione al Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 di questi Statuti.

<sup>3</sup> Il Consiglio di amministrazione può delegare ulteriori compiti al comitato di retribuzione, i quali vengono fissati nel regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 30**

## **Diritto di firma**

<sup>1</sup> Affinché la firma a nome della società sia vincolante, sono in linea di massima necessarie le firme di due aventi diritto di firma.

<sup>2</sup> I dettagli saranno disciplinati nel regolamento organizzativo e in una apposita direttiva del Gruppo.

## **Mandati**

### **Articolo 31**

<sup>1</sup> Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di quattro mandati supplementari in società quotate in borsa e cinque attività supplementari in società non quotate.

<sup>2</sup> I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1:

- a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società.
- b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.
- c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.

<sup>3</sup> Vengono considerati mandati, le attività nell'organo superiore di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in società diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

### **Articolo 32**

## **Durata dei contratti relativi alla retribuzione**

La società o le imprese da essa controllate possono concludere con i membri del Consiglio di amministrazione dei contratti relativi alla loro retribuzione per una durata determinata. La durata ed il termine di disdetta devono essere conformi alla durata del mandato e rispettare la legge.

### **Articolo 33**

## **Mutui**

I mutui concessi ai membri del Consiglio di amministrazione devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni essenzialmente analoghe a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20 000 000 per membro.



## C. Direttorio del Gruppo

### **Articolo 34**

#### **Organizzazione**

Il Direttorio del Gruppo si compone del Chief Executive Officer e di almeno altri tre membri come precisato nel regolamento organizzativo.

### **Articolo 35**

#### **Attribuzioni, poteri**

<sup>1</sup> La direzione del Gruppo compete al Direttorio del Gruppo guidato dal Chief Executive Officer. Quest'ultimo è l'organo operativo supremo ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Esso applica la strategia del Gruppo decisa dal Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione ed è responsabile del risultato del Gruppo.

<sup>2</sup> I compiti e le facoltà del Direttorio del Gruppo e delle altre unità dirigenziali definite dal Consiglio di amministrazione vanno disciplinate nel regolamento organizzativo.

### **Articolo 36**

#### **Mandati**

<sup>1</sup> Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di un mandato supplementare in una società quotata in borsa nonché cinque mandati supplementari in società non quotate, soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup> I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1:

- a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società
- b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di dieci di questi mandati.
- c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di otto di questi mandati.

<sup>3</sup> Vengono considerati mandati le attività nell'organo superiore di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in imprese diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

## **Durata dei contratti di lavoro**

### **Articolo 37**

<sup>1</sup> La durata dei contratti di lavoro con i membri del Direttorio del Gruppo può essere indeterminata, con un termine di disdetta di dodici mesi, o determinata, per una durata di un anno al massimo.

<sup>2</sup> La società o le imprese da essa controllate possono concludere degli accordi di non concorrenza con i membri del Direttorio del Gruppo per la durata fino ad un anno per il periodo in seguito alla fine del rapporto di lavoro. L'indennità non può eccedere il totale di retribuzione versata al membro del Direttorio del Gruppo in questione per l'esercizio annuale completo che precede la fine del rapporto di lavoro.

## **Mutui**

### **Articolo 38**

I mutui concessi ai membri del Direttorio del Gruppo devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni essenzialmente analoghe a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20'000'000 per membro.

## D. Ufficio di revisione

## **Durata del mandato, poteri e obblighi**

### **Articolo 39**

<sup>1</sup> Come ufficio di revisione va designata una società di revisione soggetta alla sorveglianza statale come richiesto a norma di legge.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione viene nominato dall'Assemblea generale per un mandato di un anno. I diritti e gli obblighi dell'ufficio di revisione sono definiti dalla legge.

<sup>3</sup> L'Assemblea generale può nominare per un mandato di tre anni un organo di revisione speciale che fornisca le necessarie conferme di verifica in caso di aumenti di capitale.

# Capitolo 4

## Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve

<b>Esercizio</b>	<b>Articolo 40</b> Il conto annuale e il conto di Gruppo si concludono annualmente al 31 dicembre.
<b>Impiego dell'utile di bilancio</b>	<b>Articolo 41</b> <sup>1</sup> Dell'utile annuo viene assegnato in primo luogo almeno il 5% alla riserva legale generale, fino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario. <sup>2</sup> Con riserva delle disposizioni della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e del Codice delle obbligazioni, il saldo rimanente è a libera disposizione dell'Assemblea generale che può impiegarlo anche per costituire riserve libere o speciali.
<b>Riserve</b>	<b>Articolo 42</b> I prelevamenti dalla riserva legale generale vengono decisi, nell'ambito delle disposizioni legali, dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

# Capitolo 5

## Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo

### **Approvazione della retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo**

#### **Articolo 43**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio di amministrazione in merito a:

- a) l'importo totale massimo delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione per il periodo fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
- b) l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse del Direttorio del Gruppo per l'esercizio annuale seguente.
- c) l'importo totale delle retribuzioni variabili del Direttorio del Gruppo per l'esercizio annuale precedente.

<sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione può richiedere all'Assemblea generale l'approvazione per altre e ulteriori proposte in merito allo stesso o altri periodi di tempo.

<sup>3</sup> Nel caso l'Assemblea generale non approvi una proposta del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo determina, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, il rispettivo ammontare totale (massimo) o ammontare parziale (massimo), e sottopone tale somma o tali somme per l'approvazione all'Assemblea generale.

<sup>4</sup> La società o le imprese da essa controllate possono versare retribuzioni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale soggette ad una successiva approvazione.

#### **Articolo 44**

### **Principi generali di retribuzione**

<sup>1</sup> Il sistema di retribuzione della società è inteso ad allineare retribuzione e rendimento sostenibile e a sostenere un'appropriata e controllata assunzione di rischi.

<sup>2</sup> Determinando la retribuzione individuale, il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione prende in considerazione la posizione ed il livello di responsabilità del beneficiario e la prestazione della società nonché delle imprese da essa controllate. Assicura la conformità con gli imperativi regolamentari applicabili.

<sup>3</sup> La retribuzione può essere versata in contanti, in azioni, in strumenti finanziari o in unità, in natura o sotto forma di prestazioni. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione determina le caratteristiche principali, come condizioni di assegnazione, di acquisto (vesting), di esercizio e della scadenza dei diritti nonché le adeguate disposizioni contro atti sfavorevoli. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione può provvedere, tra l'altro, alla continuazione, all'accelerazione o alla soppressione delle condizioni di acquisto (vesting) e di esercizio nonché al versamento di una retribuzione presumendo il raggiungimento degli obiettivi o la decadenza di ogni diritto, in particolare, nell'eventualità di avvenimenti prestabiliti come ad esempio il cambio di controllo o il termine di rapporti di lavoro o di un mandato. La società o imprese da essa controllate possono procurarsi le azioni necessarie per soddisfare i propri obblighi di pagamento acquistandole sul mercato o, nella misura del possibile, utilizzando il capitale azionario condizionato della società.

<sup>4</sup> La retribuzione può essere versata sia dalla società, sia da imprese da essa controllate.

#### **Articolo 45**

#### **Retribuzione del Consiglio di amministrazione**

<sup>1</sup> La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione comprende il compenso base e può comprendere altri elementi di ricompenso e prestazioni.

<sup>2</sup> La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione intende riconoscere la responsabilità e la natura dirigenziale del loro ruolo, per attirare e detenere individui qualificati e per assicurare la conformità con gli interessi degli azionisti.

## **Retribuzione del Direttorio del Gruppo**

### **Articolo 46**

<sup>1</sup> La retribuzione dei membri del Direttorio del Gruppo comprende elementi di ricompensa fissi e variabili.

<sup>2</sup> La retribuzione fissa comprende lo stipendio base e può comprendere altri elementi di ricompensa e di prestazione.

<sup>3</sup> Gli elementi di retribuzione variabile sono disciplinati da misure di rendimento finanziarie e non finanziarie, le quali prendono in considerazione il rendimento della società e/o parti della stessa, obiettivi calcolati in rispetto al mercato, altre imprese o benchmark paragonabili e obiettivi strategici di breve e lunga durata e/o obiettivi individuali. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione determina le rispettive misure di rendimento, gli obiettivi di rendimento complessivi ed individuali ed il loro raggiungimento.

<sup>4</sup> Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione punta ad assicurare l'allineamento del rendimento durevole con un'appropriata assunzione di rischi per mezzo di adeguate proroghe, condizioni di revoca, limiti massimi di ricompensa, disposizioni contro atti sfavorevoli e altri simili metodi in merito ad una parte o tutto il ricompensa. Una parte della retribuzione variabile è soggetta a un periodo di acquisto o di blocco (vesting period) per alcuni anni.

<sup>5</sup> In caso l'importo totale della retribuzione già approvato dell'Assemblea generale non sia sufficiente per coprire la retribuzione di una persona che diventa un membro o viene promossa nell'ambito del Direttorio del Gruppo dopo che l'Assemblea generale ha approvato la retribuzione, la società o imprese da essa controllate sono autorizzate a versare a ciascun membro del Direttorio del Gruppo un importo supplementare durante il/i periodo/i di retribuzione già approvato/i. L'importo complessivo per tali importi supplementari per periodo di retribuzione non eccede il 40% della retribuzione del totale annuale medio versato al Direttorio del Gruppo durante i precedenti tre anni.

# Capitolo 6

## Pubblicazione e foro competente

### **Organi di pubblicazione**

#### **Articolo 47**

Le comunicazioni della società vengono effettuate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione.

### **Foro competente**

#### **Articolo 48**

I fori competenti per tutte le controversie che scaturiscono dal rapporto sociale si trovano presso entrambe le sedi della società, ad eccezione del foro competente per azioni legali inerenti alla contestazione o alla nullità di delibere dell'Assemblea generale e alla nullità di delibere del Consiglio di amministrazione, che si trova esclusivamente a Zurigo.

UBS SA  
Casella postale, CH-8098 Zurigo  
Casella postale, CH-4002 Basilea

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

